

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE SALE GIOCHI
E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI
DA INTRATTENIMENTO
*APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE n. del***

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

ART. 2 - OBIETTIVI

ART. 3 – DEFINIZIONI

ART. 4 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

TITOLO II - SALE GIOCHI

ART. 5 - CRITERI PER L'APERTURA E TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

ART. 6 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

ART. 7 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI

ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PER APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

ART. 9 - SUBINGRESSO

ART. 10 - ORARI

TITOLO III - INSTALLAZIONE IN ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI (Artt. 86 – 88 del T.U.L.P.S.)

ART. 11 – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DI LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86-88 del T.U.L.P.S.

ART. 12 - ORARI.

TITOLO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 13 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART. 13 BIS - ORARI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

TITOLO V – SANZIONI e NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 - SANZIONI

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- i requisiti e le modalità per l'apertura e gestione di sale pubbliche (sale biliardo e altri giochi leciti) normalmente denominate “sala giochi” ;
- i requisiti e le modalità per l’installazione, la gestione e l’uso degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro gestione.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del decreto del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

2. Il Comune di Volpiano, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo, nel rispetto della libertà dell’iniziativa economica privata sancita dall’art. 41 della Costituzione, di garantire il rispetto della sicurezza nei confronti delle categorie sociali più “sensibili” che hanno diritto ad essere maggiormente tutelate in quelli che sono deputati a luoghi di aggregazione, affinché la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga entro i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, la collettività, la sicurezza urbana, a tutela dei minori e delle fasce più a rischio della popolazione, promuovendo una forma responsabile e consapevole di accesso al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a. sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, (art. 86 Tulps) di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l’installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) giochi leciti: si considerano tali:

- 1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- 2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c). apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

d). giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e). esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

-bar, caffè ed esercizi assimilabili di somministrazione alimenti e bevande (art. 86 del T.U.L.P.S.);

-ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili di somministrazione alimenti e bevande (art.86 del T.U.L.P.S.);

-stabilimenti balneari (art. 86 del T.U.L.P.S.);

-alberghi e strutture ricettive assimilabili (art. 86 del T.U.L.P.S.);

-circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;

-agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

-sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, e dal D.Lgs. 59/2010;

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) tariffa del gioco : il costo della singola partita/o quello orario di utilizzo dell'apparecchio (es. per il biliardo), che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 4 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento (art. 88 Tulp), compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. - Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

2. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 e s.m.i. .

3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali;

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli;

7. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.u.l.p.s. hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimati dalla Questura di Torino.

8. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, avente le caratteristiche e il testo riportato all'art. 7 del presente Regolamento. Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio .

TITOLO II - SALE GIOCHI

ART. 5 - CRITERI PER L'APERTURA E TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

1. L'apertura di nuove sale giochi e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti principi, sempre applicabili per la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931:

a. l'apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza minima di m. 500 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura e strutture protette in genere, luoghi destinati ad attività sportive , biblioteche e luoghi o immobili riconosciuti di interesse storico, culturale e/o artistico, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratorio, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili . Nella misurazione è ammesso un margine di tolleranza non superiore al 3% ;

b. i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89;

c. i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada.

d. i locali devono rispettare le norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia e devono avere destinazione d'uso " commerciale".

e. per l'insediamento di una sala giochi deve essere soddisfatto il fabbisogno dei parcheggi, determinato secondo i Criteri Regionali di cui all'art. 8 della D.C.R. 08.02.2010, n. 85-13268 adottati per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Il fabbisogno dei posti a parcheggio così determinato è obbligatorio e non derogabile.

f. la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi può essere svolta ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge regionale 29/12/2006 n. 38. - Il limite di superficie dedicato alla somministrazione non deve superare il 25% della superficie a disposizione e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello di accesso alla sala giochi; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio;

g. l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;

h. non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative, salvo presentazione del nulla osta sottoscritto da tutti i proprietari e conduttori dello stabile o dall'Assemblea condominiale .

ART. 6 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, *dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.*

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno

4. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

ART. 7 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI

1. I titolari degli esercizi di sala giochi hanno l'obbligo di:

a. esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura

b. Rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal Comune.

c. Impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;

d. consentire l'accesso alla sala e al gioco solo ai maggiori di anni 14;

e. impedire che il locale diventi punto di ritrovo di soggetti pregiudicati o pericolosi e/o costituisca problema per l'ordine pubblico e/o la sicurezza dei cittadini.

f. apporre, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un avviso al pubblico - redatto a cura e spese dell'esercente con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura:

IL GIOCO A VOLTE NON E' SOLO UN DIVERTIMENTO.

SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO GRATUITO

CHIAMA L'ASL TO4 – Servizio SER.T di Settimo T.se

ai numeri 011-8212517 – 011.8212502

ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

1. Per l'apertura, la modifica sostanziale dei locali o il trasferimento di una sala giochi occorre presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.u.l.p.s.), approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, secondo la modulistica predisposta.

2. La domanda redatta in bollo (su originale), da presentare in triplice copia, deve contenere quanto segue:

a. Le generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza e/o altri recapiti; nel caso in cui il richiedente presenti l'istanza in qualità di Legale Rappresentante di società legalmente costituita, ragione sociale, sede legale ed operativa, codice fiscale, iscrizione CCIAA;

b. Ubicazione dell'esercizio, agibilità e destinazione d'uso dei locali, capienza e titolo di disponibilità dei locali , indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e di quella destinata ad altri usi, servizi ecc.;

c. Indicazione dell'area privata destinata a parcheggio;

d. Denominazione e/o insegna che si intende attribuire all'esercizio;

e. Autocertificazione sul possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 1-3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 e s.m.i. , da parte del richiedente o, in caso di società, da parte di tutti i soci amministratori delle società di persone e degli amministratori delle società di capitali.

f. Autocertificazione dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n.575 (antimafia), da parte del richiedente la licenza o, in caso di società, da parte di tutti i soci amministratori delle società di persone e degli amministratori delle società di capitali.

g. Elenco degli apparecchi da gioco che si intende installare (in rapporto alla superficie dei locali e alle disposizioni vigenti) ;

3. A corredo della domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- planimetria (3 copie) in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, riportante le superfici e la loro destinazione (con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande) datata e firmata dal richiedente ;
- planimetria (3 copie), firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto all'art. 5;
- dichiarazione, rilasciata da tecnico abilitato, di conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente;
- dichiarazione/i rilasciata/e da tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei locali alle norme in materia di: edilizia e destinazione d'uso, abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza, prevenzione incendi, impatto acustico;
- atto d'impegno del titolare alla applicazione delle misure di cui all'art. 7 .

4. Oltre quanto previsto ai punti precedenti del dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti di legge di rispondenza dei locali ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità (ai sensi del D.M. n. 564/1992 modif. da D.M. 05.08.1994, n.534) e di rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

5. Per ragioni di ordine pubblico potranno essere richiesti, in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

6. E' consentito l'esercizio dell'attività mediante la rappresentanza, purchè il rappresentante sia in possesso dei requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione ai sensi del Tulp .

ART. 9 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante, trattandosi di autorizzazione normata dal T.U.L.P.S.

2. Il subentrante deve presentare domanda di subingresso recante: i dati e le autocertificazioni relative al titolare o alla società (art. 8), atto notarile o dichiarazione di rogito di trasferimento dell'azienda; in caso di trasferimento per causa di morte occorre la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.

ART. 10 - ORARI

1. L'orario di apertura della sala giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00.

2. Il titolare della sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante un cartello ben visibile all'interno e all'esterno del locale. Eventuali cambi di orario vanno altresì comunicati al Comune.

3. Gli orari ed eventuali prescrizioni indicate al momento del rilascio potranno essere successivamente rideterminati, qualora ne ricorrano i presupposti.

4. I limiti temporali di esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, saranno individuati con apposito atto del Sindaco, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione Stradale, all'interno delle fasce orarie seguenti: pomeridiana dalle 14.00 alle 18.00; serale dalle 20.00 alle 24.00

TITOLO III - INSTALLAZIONE IN ESERCIZI GIÀ AUTORIZZATI (Artt. 86 – 88 del T.U.L.P.S.)

ART. 11 – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DI LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86-88 del T.U.L.P.S.

1. Agli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. (vedasi le definizioni all'art. 3), è consentito installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 a condizione che:

a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;

c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;

d) sia osservata la distanza minima di m. 500 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura e strutture protette in genere, luoghi destinati ad attività sportive, biblioteche e luoghi o immobili riconosciuti di interesse storico, culturale e/o artistico, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratorio, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili. Nella misurazione è ammesso un margine di tolleranza non superiore al 3%

2. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno

3. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

ART. 12 - ORARI.

1. I limiti temporali di esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, saranno individuati con apposito atto del Sindaco, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione Stradale, all'interno delle fasce orarie seguenti: pomeridiana dalle 14.00 alle 18.00; serale dalle 20.00 alle 24.00

TITOLO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 13 CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all'art. 11 su presentazione di domanda in bollo utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune ed a condizione che:

a) Il richiedente/titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S.;

b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

c) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;

d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;

e) sia osservata la distanza minima di m. 500 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura e strutture protette in genere, luoghi destinati ad attività sportive, biblioteche e luoghi o immobili riconosciuti di interesse storico, culturale e/o artistico, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratorio, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili. Nella misurazione è ammesso un margine di tolleranza non superiore al 3%

2. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno

3. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

ART. 13 Bis - ORARI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1 I limiti temporali di esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, saranno individuati con apposito atto del Sindaco, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione Stradale, all'interno delle fasce orarie seguenti: pomeridiana dalle 14.00 alle 18.00; serale dalle 20.00 alle 24.00

TITOLO V – SANZIONI e NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 - SANZIONI

1. trovano applicazione le sanzioni stabilite dalla Legge regionale vigente.
2. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, o dalla Legge regionale vigente, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (*Testo Unico Enti locali*).
3. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal precitato art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
4. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli artt. 17/bis e quater, 110 e 221 del TULPS.
5. Ai sensi dell'art.110 comma 10 del TULPS se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c.9 è titolare di licenza di pubblico esercizio la licenza è sospesa da 1 a 30 gg. in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/81 la stessa è revocata.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui agli Artt. 4 e 7 del medesimo.